

**COMUNE DI LAMEZIA TERME**  
**COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'**

**§**

**REGOLAMENTO**

**Art. 1**  
**ISTITUZIONE E FINALITA'**

1. Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione; in conformità alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984; per il raggiungimento delle finalità indicate dal 1° e dal 2° comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991 n. 125; per l'attuazione del principio di integrazione delle pari opportunità in tutte le politiche, i progetti e gli atti comunitari; in attuazione a quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 2 dello Statuto comunale, è istituita la Commissione per le pari opportunità.
2. L'istituita Commissione è un centro per la parità e le pari opportunità, che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'art. 2, comma 1 della vigente legge 10 aprile 1991, n. 125, esercita le sue funzioni in piena autonomia funzionale anche al fine di promuovere e realizzare azioni positive di cui al comma 1 e 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, comprese quelle spettanti al Comune nella sua veste di ente datore di lavoro.
3. E' altresì un organismo che esercita funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta a tutela dell'applicazione del principio di parità negli atti e nei piani di spesa rilevanti per la condizione femminile.
4. La Commissione opera uno stretto rapporto tra le realtà, le esperienze femminili della Regione Calabria e le figure istituzionali comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e locali di pari opportunità o di parità o di promozione di azioni positive.
5. La Commissione può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.
6. La Commissione ha sede presso la sede comunale.
7. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nonché i rapporti della stessa con il Comune.

**Art. 2**  
**COMPITI E FINALITA' DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione esprime proposte, promuove azioni positive ed elabora progetti di intervento nell'ambito comunale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.
2. La Commissione, in particolare:
  - a) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
  - b) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
  - c) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata e denunciata;
  - d) predispone progetti di azioni positive in relazione ai predisposti della legge n. 125/91;
  - e) promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
  - f) ricerca la collaborazione con le figure comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e locali di pari opportunità o di parità o di promozione di azioni positive istituite dai rispettivi ordinamenti;
  - g) sensibilizza le persone di entrambi i sessi alle responsabilità familiari, professionali e sociali;
  - h) esprime parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, regolamentari e sui piani di spesa del comune rilevanti per la condizione femminile.

**Art. 3**  
**COMPOSIZIONE E DURATA**

1. La Commissione per le Pari Opportunità è composta da:
  - tutte le donne componenti il Consiglio e la Giunta Comunale;
  - un numero massimo di 10 membri esterni scelti tra:
    - a) esperte di accertata competenza e/o esperienza nei settori socio-sanitario, della cultura, dell'istruzione, dell'economia, del lavoro e di quant'altro abbia attinenza con le condizioni della donna;
    - b) appartenenti ad associazioni o movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività nazionale e/o territoriale.
2. Le rappresentanti della Commissione che non fanno già parte del Consiglio Comunale vengono elette dal Consiglio Comunale stesso e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che le ha elette.  
Esse continuano a svolgere la loro funzione al rinnovo della Commissione.
3. L'elezione delle rappresentanti avviene con voto limitato del Consiglio.
4. La cessazione della carica di componente della Commissione, per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale affinché si provveda alla costituzione nei termini previsti e nei modi previsti dalla nomina.

#### **Art. 4**

#### **PRESIDENTE – UFFICIO DI PRESIDENZA - FUNZIONAMENTO**

1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente. Elege altresì, con voto limitato una vice Presidente e 3 membri dell'Ufficio di Presidenza.
2. La Presidente, la vice Presidente ed i 3 membri nominati costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
3. La Presidente, sentito preventivamente l'Ufficio di Presidenza sulla data e sugli argomenti da trattare, convoca e presiede le sedute.

#### **Art. 5**

#### **PROGRAMMA DI ATTIVITA' E RELAZIONE ANNUALE**

1. La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma di attività con l'indicazione di tutti i riflessi finanziari.
2. La Commissione, inoltre, propone annualmente al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai consiglieri per il successivo esame in Consiglio stesso.

#### **Art. 6**

#### **ONERI FINANZIARI – PERSONALE - STRUMENTI**

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su un apposito capitolo di Bilancio Comunale alla voce Spese. I relativi impegni sono assunti dall'Amministrazione o dal Consiglio su proposta della Commissione.
2. Gli Uffici Comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni adottate.
3. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

#### **Art. 7**

#### **MOBILITA' DI SVOLGIMENTO**

1. La Commissione è insediata dal Sindaco entro 60 giorni dalla elezione del Consiglio.
2. In sede di prima applicazione la Commissione è insediata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

#### **Art. 8**

#### **INTERNET**

Sul portale comunale sarà costituito apposito sito con un indirizzo e-mail che sarà messo a disposizione dei cittadini che vogliano comunicare con la stessa al fine di garantire la trasparenza dell'attività della Commissione e l'interazione con le reali esigenze dei cittadini.